

EMENDAMENTO

Articolo 1

(Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi prelevati da persona vivente)

Date le modifiche al sistema nazionale antitratta introdotte con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".

Al comma primo sostituire le parole "*da tre*" con "*da cinque*";

dopo le parole "*della professione.*" aggiungere "*Non si applica l'articolo 50.*"

Dopo il primo comma inserire il seguente:

La pena è della reclusione da 6 a 15 anni laddove ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

- a) *sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.*
- b) *abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; oppure*
- c) *sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.*